

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1875

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BARONTINI, BOGONI, SCAPPINI, GUADALUPI, TONETTI, DUCCI, BARDINI, MAGLIETTA, MONTELATICI, LUZZATTO, CAVAZZINI, CANDELLI, PESSI, CLOCCHIATTI, BORELLINI GINA, ANGELUCCI MARIO, NATTA, SCHIRÒ, BOTTONELLI, ROSINI, SEMERARO SANTO, ANGELINI LUDOVICO, FARINI, DI PRISCO, GIANQUINTO, BIGI, MONTANARI, TAROZZI, BRODOLINI, VECCHIETTI, DE MARTINO FRANCESCO, LENOCI, CIANCA

Annunziata l'11 novembre 1955

Norme relative al rapporto di lavoro degli operai non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto che gli operai in servizio nelle Amministrazioni dello Stato sono classificati nelle categorie di ruolo e non di ruolo, denominati i primi operai permanenti ed i secondi operai temporanei.

Soltanto gli operai permanenti — che costituiscono poco più del 3 per cento delle maestranze operaie statali — trovano una certa protezione nello stato giuridico, mentre gli operai temporanei — costituenti il residuo 97 per cento di quelle maestranze e, quindi, la stragrande maggioranza — pur contando tutti un'anzianità minima di 10 anni di servizio, che raggiunge e supera, in molti casi, 30 anni di lavoro, non hanno alcuna garanzia ed il loro rapporto di lavoro è regolato da contratti, la cui durata è circoscritta, nel massimo, all'anno finanziario e, per la maggioranza dei contingenti in servizio, è limitata ad un semestre.

Detti contratti sono rinnovabili e rescindibili, di guisa che le Amministrazioni possono rinnovarli alla loro scadenza e, ove ricorrono

le condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, rescinderli anche prima del termine in essi fissato.

È appena il caso di ricordare che questo tipo di rapporto di lavoro, denominato « contratto a termine », fu istituito dal cessato regime fascista nell'esclusivo intento di combattere, con maggiore efficacia, l'avversione che esso regime incontrava anche fra gli operai alle dipendenze dello Stato. Infatti, fu col regio decreto 19 aprile 1923, n. 945, che il governo fascista, volendo licenziare gli operai — che, a quell'epoca, erano tutti in ruolo — sopprime i ruoli relativi e, per far fronte alle permanenti esigenze dei servizi, ne ricostituì i contingenti, assumendone una piccolissima parte in un nuovo ruolo e tutto il restante con contratti a tempo.

Venne così a crearsi questa nuova forma di rapporto di lavoro, la quale non fu modificata neppure quando il 21 aprile 1942 entrò in vigore il nuovo Codice civile, il cui articolo 2097 condanna il contratto di lavoro a

termine, sottoponendolo a precisi limiti e condizioni.

La situazione è rimasta immutata anche a liberazione avvenuta, non essendosi mai posta l'esigenza di modificarla con apposita norma, in quanto che le singole Amministrazioni avevano praticamente abolito la formalità del rinnovo annuale dei contratti di lavoro e gli operai erano conservati in servizio con carattere di continuità, senza che ciò potesse comunque costituire motivo di preoccupazione per lo Stato, al quale le norme di legge in vigore conferivano i mezzi necessari per modificare, all'occorrenza, i contingenti numerici in servizio.

Senonchè, a partire dal 1950, questa prassi è stata bruscamente interrotta da alcune Amministrazioni che, in coincidenza con la scadenza dell'anno finanziario, prima, e — avendo nel frattempo ridotto a sei mesi la durata dei contratti — al compimento di un semestre, poi, hanno preteso di troncane il rapporto di lavoro di migliaia di operai con la semplice comunicazione che, nei loro confronti, non si sarebbe proceduto al rinnovo del contratto di lavoro.

Le finalità perseguite con tale sistema sono apparse fin troppo chiare nei dibattiti che si sono svolti in Parlamento e dai quali è emerso che quei licenziamenti non potevano essere giustificati nemmeno da diminuite esigenze di lavoro, in quanto che quelle stesse Amministrazioni si erano affrettate a sostituire gli operai allontanati con altri operai, assunti nell'ancor più precaria posizione di giornalieri.

Il carattere discriminatorio del contratto a termine è venuto, pertanto, a palesarsi in tutta la sua gravità; ed è del tutto inconcepibile che lo Stato — chiamato a far rispettare le leggi — insista e persista esso stesso in una forma di rapporto di lavoro che, oltre a costituire una clamorosa violazione delle norme generali dettate dal Codice civile, si risolve in una diminuzione della personalità e della dignità umana, con ciò violandosi l'articolo 3 della Costituzione, in virtù del quale « tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e civili ».

Il pubblico interesse non vuole, dunque, che sia mantenuta una forma di rapporto di lavoro così impropria e, anzi, riportandoci agli articoli 3 e 4 della Costituzione repubblicana, possiamo dire che esiste un duplice interesse contrario: un interesse, cioè, a che

l'equilibrio e la pace delle famiglie non vengano periodicamente sottoposti a profonde turbative, e l'interesse di ogni lavoratore alla conservazione del posto.

Di conseguenza, affinché le predette norme costituzionali abbiano infine una loro pratica e concreta attuazione, è necessario riportare lo Stato — soprattutto lo Stato — all'osservanza della norma generale dell'articolo 2097 del Codice civile, la cui infrazione da parte dei privati datori di lavoro (che, a loro giustificazione, si richiamano apertamente al cattivo esempio dello Stato) provoca gravi e deplorabili inconvenienti a danno dei lavoratori, come ha riconosciuto lo stesso Ministro del lavoro nella risposta scritta in data 22 agosto 1953 all'interrogazione n. 72, rivoltagli sull'argomento dell'onorevole Ortona in data 27 giugno 1953.

Allo scopo, quindi, d'ovviare agli inconvenienti lamentati, di riportare la pace e la serenità in un vastissimo settore di famiglie e nell'attesa che un provvedimento di più largo respiro, quale quello della nomina in ruolo degli operai temporanei in servizio, risolve definitivamente il problema, abbiamo predisposto l'acclusa proposta di legge che varrà, intanto, ad eliminare l'abuso che si è fatto dei contratti di lavoro a termine.

Di conseguenza l'articolo 1 dell'acclusa proposta di legge sopprime puramente e semplicemente la forma di contratto a termine, determinando le modalità con cui le nuove norme vanno applicate nei confronti di tutti gli operai non di ruolo, in servizio ed in caso di nuove assunzioni; norme per le quali le Amministrazioni sono tenute ad emanare i relativi decreti di nomina.

L'articolo 2 determina i casi in cui il rapporto di lavoro può essere interrotto e stabilisce le relative modalità, tutte informate a quello spirito democratico che deve costituire il requisito essenziale di ogni atto della pubblica Amministrazione; ed è appena il caso di rilevare che la norma di detto articolo 2, ispirandosi allo scopo che l'intero provvedimento intende conseguire, mira a disciplinare le caratteristiche obiettive del rapporto di lavoro degli operai non di ruolo, lasciando inalterate quelle norme che si riferiscono alle caratteristiche subietive del rapporto stesso, specie quelle attinenti i provvedimenti disciplinari, le cause che li originano e le conseguenze che ne derivano, pur auspicando fin da ora che queste norme — che in taluni casi sono davvero aberranti — abbiano ben presto a modificarsi secondo lo spirito della Costituzione repubblicana.

L'articolo 3, poi, provvede, da un lato ad estendere agli operai di ruolo le disposizioni del precedente articolo 2, soltanto se ed in quanto queste risultino più favorevoli e, dall'altro, pronunzia l'espressa abrogazione di tutte le norme comunque in contrasto con la nuova legge. Questa, infine, non ha bisogno

della copertura richiesta dall'articolo 81 della Costituzione, in quanto, circoscrivendo la sua efficacia agli aspetti formali del rapporto di lavoro, non produce conseguenze di carattere economico e non comporta, pertanto, nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il contratto a tempo, di cui all'articolo 1, comma terzo, della legge 26 febbraio 1952, n. 67, è soppresso.

Gli operai non di ruolo dello Stato, compresi quelli in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono nominati con decreto a tempo indeterminato.

ART. 2.

Salvo utilizzazione nella stessa od in altra Amministrazione dello Stato in relazione ai singoli contingenti numerici, il rapporto di lavoro degli operai non di ruolo può essere interrotto, con provvedimento motivato, soltanto per soppressione di ente o di stabilimento, ovvero per riduzione di servizio, osservandosi in ogni caso le seguenti preferenze per la conservazione del posto di lavoro:

- a) anzianità di servizio;
- b) carico di famiglia;
- c) condizioni economiche;
- d) benemerienze patriottiche.

Il provvedimento che interrompe il rapporto di lavoro deve essere notificato all'interessato con preavviso di un mese, se l'anzianità di servizio non supera i cinque anni, e di due mesi negli altri casi.

ART. 3.

Le disposizioni dell'articolo 2 della presente legge, in quanto più favorevoli, si applicano anche agli operai di ruolo.

Tutte le disposizioni comunque contrastanti con quelle della presente legge sono abrogate.